

In Gazzetta il DL Sostegni BIS

27 Maggio 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021) rubricato “misure urgenti per il **sostegno alle imprese**, al **lavoro** e alle **professioni**, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19”

Di particolare interesse per il settore delle costruzioni: nuovo meccanismo di indennizzi per i **contributi a fondo perduto** e sostegni dedicati per le attività che sono state finora maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid, risorse per garantire l'accesso al credito e la **liquidità alle imprese**, agevolazioni fiscali alla filiera del tessile e della moda, un nuovo intervento per potenziare la ricerca, e una modifica al blocco dei licenziamenti.

Contributi a fondo perduto

Il decreto legge ha previsto un pacchetto di **contributi a fondo perduto** per un ammontare complessivo di 15,4 miliardi.

In particolare:

- 8.000 milioni di euro per l'anno 2021 sono stanziati per gli **indennizzi automatici** corrisposti dall'Agenzia delle Entrate;
- 3,4 miliardi di euro per gli **indennizzi alternativi** che spettano a chi avrà subito un calo di fatturato (per cui è demandato ad altro decreto stabilire la percentuale) tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020,
- 4 miliardi di euro per gli **indennizzi a conguaglio** calcolati sul risultato d'esercizio

In sostanza la misura si sviluppa su **3 differenti ristori**:

- 1) la **replica del precedente intervento** previsto dal primo decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto con determinate range di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra **il 2019 e il 2020**;
- 2) un secondo componente basato sul **calo medio mensile** del fatturato nel periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021**;

3) una **terza componente**, che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale componente è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea** (comma 27).

Sulla prima componente dunque nessuna novità rispetto al precedente DL sostegni e in pratica prevede che il contributo spetti nella misura del **100%** del contributo già riconosciuto ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 41/2021 (dl sostegni), purché il soggetto ottenga tale contributo e **non abbia indebitamente percepito** o non abbia **restituito** il contributo stesso. In pratica, quindi, il soggetto che ha ottenuto il precedente contributo riceverà un contributo dello **stesso importo**.

Ricordiamo che il contributo del DL sostegni 1 va richiesto **entro il 28 maggio** e spetta a tutte le imprese che hanno registrato una diminuzione del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019 superiore al 30% e hanno ricavi inferiori a 10 milioni di euro. Il contributo sarà pari ad una percentuale della diminuzione di fatturato medio annuo variabili dal 60% al 20% in funzione del cluster dimensionale di fatturato.

In alternativa al contributo sopra dettagliato, le imprese possono richiedere un contributo a fondo perduto se hanno perdite di fatturato medio mensile nel periodo **dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** rispetto al **periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020** inferiore almeno del 30 per cento. Per ottenere questo contributo (art. 1 comma 5 e 9) le imprese presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa e secondo le disposizioni che l'AdE emanerà.

Il contributo sempre previsto dall'art. 1 comma 5 e 10, per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo** a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una **percentuale** alla **differenza** tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2019 al 31 marzo 2020** come segue:

- a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- e) **30%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Misure in materia di licenziamenti e cassa integrazione.

Il **decreto Sostegni bis** (art. 40), ha stabilito che resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del **trattamento di integrazione salariale** frutto **entro il 31 dicembre 2021** e

restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Ciò sostanzialmente produce i seguenti effetti sulle aziende soggette a CIG Ordinaria, come tutto il settore edilizia:

Se l'azienda NON ha in corso cassa integrazione, può recedere da rapporti di lavoro secondo le ordinarie procedure

Se l'azienda ha in corso cassa integrazione può continuare a utilizzarla, senza pagamento del contributo addizionale, a condizione che si impegni a NON licenziare, per tutta la durata e comunque fino al 31 dicembre 2021.

In buona sostanza , a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 **non saranno più soggette al divieto di licenziamento.**

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le **addizionali fino al 31 dicembre 2021**, impegnandosi a non licenziare.

Liquidità per imprese e professionisti

Tra gli interventi è stata prevista l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'efficacia della **Garanzia Italia SACE** e della disciplina speciale del **Fondo di Garanzia PMI**.

Nuovo blocco Cartelle esattoriali

Prorogato per altri due mesi lo stop per le cartelle esattoriali, la riscossione potrà ripartire dal 1° luglio. Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall'Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio e l'entrata in vigore del decreto.

Riscossione Sicilia

Con l'art. 76 viene sancita la definitiva cessazione dell'attività di Riscossione sicilia a far data dal 30 settembre 2021, ad essa subentrerà l'Agenzia di riscossione nazionale a far data dal 1° ottobre.

[44943-estratto dl73-21.pdf](#)Apri